



TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica Civile
Ufficio fallimentare

Il Tribunale di Rimini, riunito in Camera di Consiglio e composto dai Magistrati:

dott. Francesca Miconi Presidente
dott. Silvia Rossi Giudice relatore
dott. Lorenzo Maria Lico Giudice

letta l'istanza depositata dalla società concordante ai sensi dell'art. 182 quinquies lf;

Letto il parere del Commissario Giudiziale rilasciato in data 14.11.2019;

premesse che

la società concordante chiede l'autorizzazione ai sensi dell'art. 182 quinquies lf al pagamento dei seguenti debiti:

- a) Euro 91,50 quale debito maturato per il consumo di energia elettrica nel mese di agosto 2019 come risultante da fattura emessa dalla società SGR Servizi in data 30.09.2019 con scadenza al 28.10.2019;
- b) Euro 11,00 quale debito maturato per il consumo di gas naturale nel periodo 5.4.2019-3.10.2019 come risultante da fattura emessa dalla società SGR Servizi in data 10.10.2019 con scadenza al 4.11.2019;
- c) Euro 139,57 quale debito maturato per traffico telefonico per i mesi luglio- agosto 2019 come risultante da fattura emessa dalla società TIM SPA in data 09.09.2019 con scadenza al 10.10.2019;
- d) Euro 145,57 quale debito maturato per il servizio di raccolta e trasporto di prodotti farmaceutici come risultante da fattura emessa dalla società [REDACTED] in data 06.09.2019 con scadenza al 31.10.2019;

osserva

Le prime due fatture risultano essere state emesse successivamente al deposito della domanda di concordato ex art. 161 co.6 lf (risalente al 23.09.2019); pertanto si ritiene che, benché riferite a



periodi temporali immediatamente pregressi la richiesta di ammissione alla procedura concorsuali, essi siano debiti maturati in costanza di concordato e, come tali, rientranti nella gestione ordinaria della società concordante. Per il pagamento di tali fatture, dunque, non occorre l'autorizzazione del Tribunale.

Con riferimento, invece, alle fatture emesse da TIM SPA e dalla società [REDACTED] si rileva che le stesse sono state emesse successivamente alla presentazione del ricorso ex art. 161 co. 6 lf, ancorché sono venute a scadenza in data successiva. A rigore, dunque, trattasi di crediti divenuti esigibili solo in costanza di concordato.

In ogni caso, deve osservarsi che indubbiamente il pagamento dei predetti debiti si appalesa come "urgente" in considerazione della natura dei beni e dei servizi indicati: risulta evidente, infatti, che in assenza delle prestazioni indicate dalla società ricorrente l'attività di quest'ultima difficilmente potrebbe proseguire (con conseguente impossibilità di presentazione di un piano concordatario in continuità aziendale)

Il requisito dell'"urgenza", quindi, consente di sussumere la richiesta di autorizzazione nell'alveo di cui all'art. 161 co.7 lf, considerato che l'art. 182 quinquies co. 4 lf si pone rispetto alla previsione di cui all'art. 161 co. 7 lf in un rapporto di *species a genus*.

Il pagamento in esame, infatti, è qualificabile come atto di straordinaria amministrazione, laddove la nozione di "straordinarietà" nell'ambito della procedura concorsuale comprende anche quegli atti qualificabili come ordinari se compiuti dalla società *in bonis*, ma idonei ad incidere negativamente sul patrimonio del debitore, comportandone una diminuzione (cfr. Cass. 20.10.2005 n. 20291).

L'assoggettabilità della richiesta nell'ambito dell'art. 161 co. 7 lf, proprio per il suo carattere di urgenza, consente di superare la attestazione del professionista richiesta dall'art. 182 quinquies co. 4 (indubbiamente necessaria in tale contesto, come affermato dal Commissario Giudiziale). All'attestazione del professionista si sostituisce la valutazione operata dal Tribunale di convenienza ed opportunità dell'atto rispetto all'interesse della massa dei creditori.

La valutazione nel caso concreto non può che essere positiva, atteso che il pagamento richiesto concerne beni e servizi ineludibili per qualsiasi imprenditore del settore farmaceutico; dunque il loro mantenimento in essere consente alla società di presentare una proposta idonea a salvaguardare l'operatività dell'attività di impresa, con conseguente vantaggio per tutta la massa sociale.

p.q.m.



1. **DICHIARA** non luogo a provvedere per il pagamento delle fatture di cui alle lettere a)- b) come indicate in parte motiva.

2. **AUTORIZZA** il pagamento delle fatture di cui alle lettere c)- d) come indicate in parte motiva.

Rimini, così deciso nella Camera di Consiglio del 18.11.2019

IL PRESIDENTE
dott. Francesca Miconi

